

Riassunti / Summaries

Amedeo G. Conte, *Sociologia del diritto: archeologia d'un nome*

[I nomi italiani della sociologia del diritto — Origini storiche — Il termine ‘sociologia’ — Il termine ‘sociologia del diritto’ — Il termine ‘sociologia giuridica’]

Secondo Nicholas S. Timasheff, l'idea di dare un nome alla scienza chiamata sociologia del diritto, sociologia giuridica, *sociology of law*, *legal sociology*, *law and society*, *Rechtssoziologie*, *sociologie du droit* e l'invenzione del termine ‘sociologia del diritto’ risalgono all'italiano Dionisio Anzilotti (1892). Questo è falso. In realtà, il termine italiano ‘sociologia giuridica’ era già stato usato da Francesco Agnetta Gentile (1881), ed il termine italiano ‘sociologia del diritto’ era già stato usato da Salvatore Ursini-Scuderi (1890). Questo saggio enumera le prime 21 ricorrenze dei termini italiani ‘sociologia giuridica’ e ‘sociologia del diritto’.

Amedeo G. Conte, *Sociology of law: the archaeology of a name*

[The Italian names of Sociology of law— Historical origins — The Italian term ‘sociologia’ — The Italian term ‘sociologia del diritto’— The Italian term ‘sociologia giuridica’]

According to Nicholas S. Timasheff, the invention of the name of the sociology of law was made by an Italian scholar, Dionisio Anzilotti in 1892, who would have created the Italian expression ‘sociologia giuridica’. This is wrong. In fact, the expression ‘sociologia giuridica’ had been already used by Francesco Agnetta Gentile in 1881 and the expression ‘sociologia del diritto’ had been used by Salvatore Ursini-Scuderi in 1890. This paper enumerates the first 21 occurrences of the Italian expressions ‘sociologia giuridica’ and ‘sociologia del diritto’.

Gianluigi Palombella, *Il senso dei limiti (giuridici). Dagli Stati alla governance globale*

[Diritto globale — Rule of law — Ordine giuridico — Diritto internazionale]

Dopo aver definito significato e conseguenze del più consolidato ideale di ‘limitazione del potere’, il *Rule of law*, entro i confini politici degli Stati nazionali, quest'articolo affronta le modificazioni del ruolo del diritto nelle relazioni tra Stati e nell'ordinamento internazionale, e lo sviluppo della *global governance*, che sovrasta sia il diritto *inter-gentes* sia il diritto nazionale. Ne valuta le pretese ad autonomia fonte di legalità, prevalente rispetto al multiverso degli ordini giuridici sub-

Sociologia del diritto n. 3, 2010

globali. Qui, la costruzione di procedure di confronto tra ‘legalità’ diverse diviene cruciale: il *Rule of law* funziona se diviene (meta-) principio delle relazioni tra ordini giuridici: tra regimi globali, specializzati ed auto-referenziali da un lato e le diverse pretese di validità giuridica nonché le ragioni sostanziali degli ordini nazionali e regionali. Il principio di cui il *Rule of law* è portatore reclama, anche in questo caso, un presidio giuridico di equilibrio, contro la riduzione unilaterale e arbitraria della legalità, come mero strumento del potere.

Gianluigi Palombella, *The sense of (legal) limits: from states to global governance*

[Global law — Rule of law — Legal order — International law]

Dealing with the import of law as a ‘limit’ against power, the author addresses the effective role of legal control through the structural legal contemporary transformations. It resumes firstly the import of the most cherished ideal of limitation, the Rule of law, within the realm of State based polities. Then, beyond the State, authority is intertwined with the evolving features of international relations and changes in international law. In a third scenario, global governance supersedes both States and inter-states law, emerging as a newly forged autonomous legality impinging on a multiversum of regional and national orders. Here, the construction of fair engagements among diverse legalities on content based assessments is proposed: rule of law works as a meta-legalities device prompting the confrontation among self referential specialised regimes and the jurisgenerative reasons of the publics involved, thus preventing the most powerful from resorting to an instrumental use of law.

Massimo La Torre, *Europa: radici, identità e missione*

[Europa — Identità — Cittadinanza — Ordine politico — Pluralismo]

Esiste oggi una controversia ricorrente, una sorte di *Kulturkampf*, intorno all’identità e l’autodefinizione dell’Europa. Gran parte di questa è, però, già depositata nella storia europea, in uno sforzo permanente teso a scoprire una idea della consistenza dell’Europa e del suo significato. L’articolo, di conseguenza, tenta lo sviluppo di una narrativa di una tale storia, onde scoprirne i tratti e il significato più caratterizzanti. Questi si trovano principalmente in un atteggiamento alla ricerca e la riflessione, al pluralismo e alla tolleranza, in una particolare nozione di felicità. È soprattutto tramite i suoi rapporti con altre culture che l’Europa si è costruita. L’Europa ha bisogno di questo “altro”, che le serve per rispecchiarsi. Questo serve per giungere ad una prima, ma fondamentale, conclusione: non vi è posto per essenzialismi e fondamentalismi di qualunque forma quando si considera l’identità degli europei. Un approccio costruttivo è l’unico che ci permette di tener fede alla nostra storia. Si potrebbe dire, infine, che il destino europeo è di sua propria invenzione.

Massimo La Torre, *Europe: roots, identity and mission*

[Europe — Identity — Citizenship — Political system — pluralism]

There is a recurrent controversy, a sort of *Kulturkampf*, about European identity and self-definition. Much of this is already well-rooted in European history, however, constituting a permanent quest for an idea of what Europe is and what it means. Tackling this, the author sets out to develop a narrative of this history and discern its most characteristic features and meaning, which comprise primarily an attitude of research and thinking, of pluralism and tolerance: a special notion of happiness. Europe has evolved into what it is today mainly by relating to other cultures. Europe needs this “otherness” as a mirror in which to see itself. This enables a first but fundamental conclusion to be drawn: there is no place for any kind of essentialism or fundamentalism when considering our identity as Europeans. A constructive approach is the only way for Europeans to keep faith with our history. Ultimately, Europe’s destiny is one of its own invention.

Marco Cossutta, *Alcune riflessioni intorno alle ragioni di questo convegno.*

[Marchio etico — Norme promozionali — Comunicazione giuridica — Processualità del diritto]

Nell’illustrare le ragioni che hanno indotto a promuovere l’incontro della Associazione di Studi su Diritto e società (Trieste, settembre 2009) sui temi della responsabilità sociale d’impresa e della comunicazione pubblica, l’autore si sofferma anzitutto sulla questione del “marchio etico”, la cui auspicata istituzione da parte del legislatore nazionale lo collegherebbe alle norme promozionali. Quanto alla comunicazione giuridica, lungi dal presentarsi quale forma di comunicazione verticale, essa è partecipe della stessa formazione della norme giuridiche ove le stesse, come certa tradizione dottrinale ritiene, ritrovino nel processo il proprio filtro.

Marco Cossutta, *Thinking about the motives for this conference*

[Ethical brand — Promotional rules — Legal communication — Law as Judicial Proceedings]

While illustrating the reasons that led the Italian *Associazione di Studi su Diritto e Società* to organise a meeting (Trieste, September 2009) focusing on Corporate Social Responsibility and Law’s Communication, the author first takes a short look at the question of the “ethical brand”, which should be instituted by Italy’s national Parliament as a kind of promotional law. About legal communication, the

author stresses that, far from being vertical, it is the true source of legal rules, if connected to the “philter” of judicial proceedings.

Lucia Bellucci, *Cinema e diritto nell'integrazione europea: incentivazione economica e promozione della diversità culturale*

[Aiuti di Stato — Cinema — Commissione europea — Diversità culturale — Convenzione UNESCO del 2005 — Incentivazione economica]

L'articolo affronta il tema degli aiuti di Stato alle opere cinematografiche, che sono una forma di incentivazione ad un'industria e di promozione della diversità culturale. Esso confronta l'influenza del concetto di diversità culturale nell'orientamento della Commissione europea nei negoziati internazionali sull'audiovisivo e nella prassi in materia di aiuti di Stato alle opere cinematografiche. Analizza l'impatto su quest'ultima dell'Articolo 167(4) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali. Utilizza i risultati di una ricerca sulla prassi della Commissione in materia di aiuti di Stato alle opere cinematografiche e di uno studio sull'attuazione della suddetta convenzione, commissionato dal Parlamento europeo. Conclude l'analisi con alcune considerazioni concernenti l'influenza di un ipotetico approccio della DG Concorrenza sulle politiche degli Stati Membri e, quindi, dell'Italia.

Lucia Bellucci, *Cinema and law in European integration: economic incentives and the promotion of cultural diversity*

[State aid — Cinema — European Commission — Cultural diversity — 2005 UNESCO Convention — Economic incentives]

This article discusses the issue of state aid to the cinema, which constitutes a form of incentive for an industry and of promotion for cultural diversity. Comparing the influence exerted by the concept of cultural diversity on the policy lines adopted by the European Commission in international negotiations about audiovisual media and in the practice of state aid to cinema productions, it analyses the impact on state aid of Article 167(4) of the European Union Treaty and of the UN Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. The author uses the results of a research project studying Commission practice in the field of state aid to cinema productions and of a study of the application of the UN Convention commissioned by the European Parliament. She concludes her analysis with a series of observations about the influence of a hypothetical approach on the part of DG Competition to the policies of member states, including Italy.

Tomaso Greco, *Le risorse umane e le relazioni in azienda: aspetti socio-giuridici*

[Mobbing — Organizzazione del lavoro — Violenze psicologiche]

L'analisi delle conflittualità interrelazionali nei luoghi di lavoro permette di comprendere meglio le dinamiche, individuali e di gruppo, dei processi organizzativi. La dimensione psicologica e quella lavorativa si proiettano infatti nella capacità di condizionare gli equilibri dei gruppi organizzati. Si vengono a delineare, quindi, diversi momenti della leadership, individuabili come processo costruttivo costante attraverso meccanismi formali e informali. La violenza psicologica non è quindi letta come una distorsione episodica degli equilibri, ma come una più complessa variabile inquadrata nelle dinamiche di riconoscimento e, con modalità non dissimili, in quelle di esclusione dai gruppi di lavoro.

Tomaso Greco, *Socio-legal aspects of human resources and in-company relations*

[Mobbing — Workplace organisation — Psychological harassment]

An analysis of the rate of conflicts in relations in the workplace offers a better understanding of the individual and group dynamics of organisational processes. The dimensions of psychology and of work are projected onto the ability to influence the equilibrium of organised groups. As a result, several different cases of leadership take shape that can be identified as a constant process of construction, using formal and informal mechanisms. Psychological violence is therefore not interpreted as an occasional distortion of equilibrium, but as a more complex variable in the framework of the dynamics of recognition and, in a similar way, the dynamics of exclusion from the group at work.

Fulvio Longato, *Quale etica per la responsabilità sociale d'impresa? Una mappa ed una proposta*

[Responsabilità sociale d'impresa — Etica — Economia — Diritti umani — Doveri imperfetti]

Il saggio presenta e discute le principali teorie etiche di riferimento nel dibattito attuale sulla responsabilità sociale d'impresa nel contesto del rapporto tra economia ed etica e delle relazioni della responsabilità sociale d'impresa con i doveri imperfetti correlati ai diritti umani.

Fulvio Longato, *What ethics for corporate social responsibility? A map and a proposal*

[Corporate social responsibility — Ethics — Economics — Human rights — Imperfect duties]

This essay presents and discusses the main benchmark ethical theories in the current debate about corporate social responsibility, in the context of the relationship between the economy and ethics, and of how corporate social responsibility relates to the imperfect duties related to human rights.

David Monciardini, *Percorsi di responsabilità sociale*

I due termini inglesi ‘corporate accountability’ (CA) e ‘corporate responsibility’ (CR) si traducono entrambi in italiano con la parola “responsabilità”, benché i loro significati siano piuttosto diversi in quanto indicano due diversi modi di affrontare la responsabilità sociale d’impresa. Partendo da questa osservazione, l’articolo si concentra sulla creazione di strutture orizzontali di governance attraverso cui si realizzi la *corporate accountability*. Osservando queste reti, è possibile notare come siano mutate le tradizionali relazioni fra cittadini, imprese e Stato.

David Monciardini, *The ways of social responsibility*

[CSR — Accountability — Policy networks — corporate governance]

The two English terms ‘corporate accountability’ (CA) and ‘corporate responsibility’ (CR) are both translated into Italian with the word ‘responsabilità’, although in actual fact their meanings are rather different, indicating two different legal approaches within the framework of the regulations that govern Corporate Social Responsibility (CSR). Starting out from this observation, the article then concentrates on the creation of horizontal structures of governance through which CA is achieved. By observing these networks, it is possible to note how the traditional relationship between citizens, business enterprises and the state has changed

Patrizia Ziviz, *Le nuove frontiere della responsabilità d’impresa nei confronti del lavoratore: il mobbing*

[Mobbing — Responsabilità — Danno non patrimoniale — Danno esistenziale]

Il mobbing rappresenta un fenomeno a fronte del quale si assiste ad un allargamento della responsabilità d’impresa. Infatti, attraverso questa figura di illecito, sono sanzionabili sul piano della responsabilità un insieme di comportamenti che appaiono connotati da un intento vessatorio nei confronti del lavoratore.

Quest'ultimo, ove ne rimanga vittima, potrà sempre ottenere il risarcimento del danno esistenziale, corrispondente sia alla compromissione della sua attività lavorativa vista come strumento di realizzazione della persona, sia alle eventuali ripercussioni nella qualità della vita al di fuori dell'azienda. A questo verrà ad aggiungersi, ove a seguito delle vessazioni subite si sia manifestata in capo al lavoratore qualche forma di malattia, il ristoro del danno di carattere biologico.

Patrizia Ziviz, *The new frontiers of corporate responsibility towards staff: mobbing*

[Mobbing — Responsibility and liability — Non-pecuniary losses — loss of quality of life]

Mobbing is a phenomenon that is being met by an extension of the concept of corporate responsibility, as this form of illicit behaviour leads to punishable consequences in terms of responsibility for a series of practices that share connotations of the intention to harass a member of staff. When the staff member is victimised by mobbing, (s)he may obtain redress for the loss of quality of life, corresponding both to the extent to which his/her working activity as a means of personal achievement has been compromised and to any repercussions on the quality of the victim's life also outside the workplace. If the mobbing has also led to the development of some form of illness on the part of the victim, redress for the biological form of damage is also added to this.

Luigi Cominelli, *Cittadini e amministrazioni: burocrazie disfunzionali e diffusione dei rimedi*

[Burocrazia — Pubblica amministrazione — Teorie della scelta pubblica — Organizzazioni — New Public Management — Ombudsman]

Il concetto di burocrazia ha vissuto una proliferazione che ne ha resa impossibile una definizione univoca comune nelle scienze sociali. L'unico paradigma comunemente accettato è quello weberiano della burocrazia come espressione necessaria del potere razionale-legale. Il concetto di burocrazia porta tuttavia con sé due connotazioni esplicitamente negative che nella percezione pubblica rappresentano anche i due maggiori problemi: l'inefficienza delle organizzazioni pubbliche e l'arbitrio dei funzionari. Tra i caratteri della personalità burocratica, Merton include il ritualismo e la deresponsabilizzazione. Crozier nota inoltre che più le organizzazioni burocratiche diventano grandi e complesse, più la responsabilità delle decisioni si sposta verso l'alto, creando un collo di bottiglia decisionale. Le ricerche empiriche condotte da Jochimsen in Germania sembrano confermare che un aumento di dimensioni delle organizzazioni può portare a significative diseconomie di scala. Più di recente, le Teorie della scelta pubblica contestano l'assunto del funzionario come interprete dell'interesse collettivo. La crisi del *welfare state* ha portato infine a un contenimento delle organizzazioni pubbliche, e all'affermarsi

delle dottrine del *New Public Management*, che affermano la superiorità del settore privato e suggeriscono l'introduzione nel settore pubblico dei meccanismi del mercato e della competizione. Nonostante le trasformazioni radicali del *New Public Management*, lo scetticismo verso le organizzazioni pubbliche è comune a tutti i paesi occidentali, come dimostrano le più recenti ricerche condotte a livello europeo da Eurobarometro. Si accenna infine alle ricerche empiriche condotte sull'efficacia dell'ombudsman nell'incidere sulla percezione pubblica della burocrazia e nel mutarne le prassi.

Luigi Cominelli, *Citizens and administration: dysfunctional bureaucracy and the dissemination of remedies*

[Bureaucracy — Public administration — Theories of public choice — Organisations — New public management — Ombudsman]

The concept of bureaucracy has undergone a degree of proliferation that has made it impossible to furnish a single, unequivocal definition of it common to the social sciences. The only paradigm that is commonly agreed on is Weber's definition of bureaucracy as a necessary expression of rational legal power. Nevertheless, the concept of bureaucracy conveys two explicitly negative connotations that are perceived by the general public as its two greatest problems: the inefficiency of public organisations and the arbitrary behaviour of its officials. Itemising the characteristics of the bureaucratic personality, Merton includes ritualism and deresponsibilisation. Crozier also notes that the larger and more complex that organisations become, the higher the level where responsibility for decision-making is vested, creating a decision-making bottleneck. The empirical research conducted by Jochimsen in Germany seems to confirm that an increase in an organisation's dimensions can generate significant diseconomies of scale. More recently, the theories of public choice have contested the assumption that officials interpret the public interest. Lastly, the crisis of the welfare state has led to a containment of public organisations and to the rise of the doctrine of new public management, which preaches the superiority of the private sector and suggests the introduction of the mechanisms of the market and of competition in the public sector. Despite the radical transformations wrought by new public management, scepticism towards public organisations is widespread in all Western countries, as recent surveys conducted at European level by the Eurobarometer have demonstrated. In conclusion, the article mentions the empirical research conducted to establish the effectiveness of ombudsmen in influencing the public's perception of bureaucracy and in changing its practices.

Caterina Dolcher, *Un'istituzione prossima al cittadino: il difensore civico in dia-logo per promuovere una democrazia dei diritti e delle responsabilità*

[Difensore civico — Ombudsman — Relazione — Partecipazione — Diritti — Responsabilità]

Alcuni casi concreti relativi a difficoltà comunicative della PA, tratti dall'esperienza del difensore civico regionale del Friuli-Venezia Giulia, evidenziano come anche la comunicazione pubblica debba essere strumento di relazione interpersonale. Se “comunicazione”, dall'etimo della parola, diviene *comune azione* alla ricerca di un comune giudizio e di una comune esperienza del diritto, essa è strumento che può rinsaldare lo “stato di diritto democratico” perché il cittadino, messo in grado di comprendere e partecipare “il giuridico”, è stimolato a superare una visione dei diritti in termini individualistici. Il difensore civico, favorendo e promuovendo la comprensione reciproca, agevola la PA a svolgere un servizio partecipato, superando il tradizionale schema “verticale” di amministrazione come imperio e diviene anche strumento di sussidiarietà, intesa come recupero della privata autonomia e della privata responsabilità per il perseguimento, da parte dei soggetti privati (singoli o associati), di interessi di rilevanza pubblica, come trattenuto dal IV comma dell'articolo 118 della Costituzione.

Caterina Dolcher, *An institution close to the public: the ombudsman in a dia-logue to promote a democracy of rights and responsibilities*

[Ombudsman — Relations — Involvement — Rights — Responsibility]

A series of concrete cases drawn from the experience of the regional ombudsman in Italy's north-eastern region of Friuli-Venezia Giulia, describing the difficulty in communicating encountered by the public administration, highlights the fact that, like all communications, those that are of interest to the public sector have to be approached as a tool for interpersonal relations. As the word's etymology indicates, “communication” is a common action whose purpose is to seek a common understanding and a common experience, in this case of the law. As such, it is a tool that has the potential to consolidate the “democratic state governed by the rule of law”, as when citizens are enabled to understand and get involved in “legal affairs”, they are stimulated to overcome a vision of rights that sees them in terms of individualism. By favouring and promoting reciprocal understanding, the ombudsman facilitates the public administration's work in providing a service to which the public feels a sense of belonging, overcoming the traditional “vertical” model of administration as command and also becoming a tool for achieving subsidiarity, recuperating the dimension of private autonomy and of private responsibility on the part of private individuals or groups for pursuing interests of public relevance, as outlined in the Italian Constitution at Article 18, section IV.

Gemma Pastore, *L'arte della lingua sta nell'essere inteso: la comunicazione legislativa*

[Comunicazione legislativa — Comunicazione e partecipazione — Legge atto comunicativo — Chiarezza e precisione]

La comunicazione legislativa è parte della comunicazione istituzionale ed è finalizzata a permettere la conoscibilità, comprensibilità e applicazione della legge, divulgandone i significati con gli strumenti più idonei e i linguaggi più accessibili. Per il legislatore e le pubbliche amministrazioni comunicare il significato delle leggi è un dovere e un impegno, che va fondato sul principio di uguaglianza dell'art. 3 Cost. e quindi sulla consapevolezza che l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita democratica di una comunità è strettamente connessa alla loro reale possibilità di accedere e comprendere le regole che tale comunità si è data. L'attività di comunicazione legislativa affianca tutte le fasi del processo legislativo, agevolando la partecipazione all'iter legislativo, condizionando la progettazione e scrittura della legge a fini di leggibilità e comprensibilità dei testi e infine, nella fase successiva alla sua entrata in vigore, divulgandone i contenuti.

Gemma Pastore, *The art of language is a question of being understood: legislative communications*

[Legislative communications — Communication and participation — Law as a communicative act — Clarity and precision]

Legislative communications are part of institutional communications and are aimed at enabling the public to get to know, understand and apply the law, using the most suitable tools and the most accessible language to disseminate its meanings. For legislators and public administrations, communicating the meaning of laws is a duty and a commitment based on the principle of equality enshrined in Article 3 of the Italian Constitution, so that the awareness that citizens' effective participation in the democratic life of their community is closely related to their real ability to access and understand the rules that the community in question has given itself. The activity of legislative communications accompanies all the stages of the legislative process, facilitating participation in the legislation's progress, influencing the design and drafting of laws to make their texts more legible and comprehensible and, lastly, disseminating their contents in the phase after they have come into force.

Marco A. Quiroz Vitale, *Partecipazione al procedimento amministrativo, scelte pubbliche ed istituti di garanzia. Il nuovo ruolo del difensore civico*

[Partecipazione e pubblica amministrazione — democrazia deliberativa — Difensore civico]

Questo saggio si propone di analizzare criticamente l'istituto della "partecipazione" ai procedimenti amministrativi, così come viene proposta dalla cultura giuridica interna, cioè come una ventaglia di diritti e correlativi doveri della burocrazia, attribuiti per garantire imparzialità e trasparenza all'agire amministrativo. Attraverso l'analisi socio-giuridica, la partecipazione si manifesta ed articola in forme piuttosto eterogenee e dipendenti dalle caratteristiche dell'attività amministrativa; quest'ultima, a propria volta, varia in relazione del diverso atteggiarsi di alcune variabili fondamentali: autorità/libertà, discrezionalità/vincolatività. La critica sociologica e politologica permette l'emersione di un complesso legame tra partecipazione procedimentale ed assunzione di scelte pubbliche, tra la crisi della democrazia rappresentativa e l'affermarsi della democrazia deliberativa e pone in evidenza una serie di rischi e paradossi che attraversano trasversalmente tutte le forme partecipative. Il saggio si conclude con la proposta di individuare nel difensore civico (Ombudsman) un'istituzione di garanzia capace di ridurre i rischi della partecipazione e concorrere ad una effettiva democratizzazione della Pubblica Amministrazione, sapendo porsi come efficace contrappeso all'esercizio discrezionale dei poteri dei decisori pubblici o all'azione *lobbistica* e prevaricatrice dei poteri privati più "forti".

Marco A. Quiroz Vitale, *Participation in administrative procedures, public choices and institutes of guarantee: the new role of the ombudsman*

[Participation and public administration — Deliberative democracy — Ombudsman]

This essay sets out to conduct a critical analysis of the institution of "participation" in administrative procedures, as proposed by internal legal culture, i.e. as a range of rights and respective duties that are attributed to guarantee impartiality and transparency in administrative actions. This socio-legal analysis shows that participation takes on and is articulated in rather heterogeneous forms that depend on the characteristics of the administrative activity in question; in turn, this activity varies in relation to the changing attitudes found among a series of fundamental variables: authority *vis-à-vis* freedom and discretion in applying legal rules *vis-à-vis* the obligation to do so. Sociological and politological critique throws light on a complex link between participation in procedures and how public decisions are made, occupying a space between the critical situation afflicting representative democracy and the advent of deliberative democracy, highlighting a series of risks and paradoxes that can be found across the board in all forms of participation. The essay closes with the suggestion that the ombudsman can be identified as an insti-

tution of guarantee capable of reducing the risks of participation and contributing to truly democratising the public administration, because of its ability to provide an effective counterbalance to the discretionary exercise of power on the part of public decision-makers or to the lobbying and prevaricating action of the stronger private powers.

Giovanni Torrisi, *Agire normativo in una società post-deontica: la promozione normativa*

[Promozione normativa — Promozione sociale — Pluralismo giuridico — Società post-deontica]

Questo scorcio d'inizio secolo ha visto una moltiplicazione di sovranità. Declinata al plurale, la sovranità ormai sfugge i classici operatori dell'agire deontico e inaugura una nuova era nel rapporto tra gli enti. Enti che reclamano autonomia politica e autarchia normativa. Tale scenario post-deontico di glocalizzazione normativa porta all'introduzione di strumenti operativi e concettuali diversi. La sussidiarietà ne è un esempio. Essa rimane però neutra rispetto alle strategie politiche di ampio livello, trasparente rispetto alle esigenze solidaristiche, fuorviante rispetto alla funzione di integrazione sociale del diritto. Tra gli strumenti che sembrano rispondere alle richieste integrative sociali del diritto, si può richiamare la specie della promozione normativa. Con promozione normativa intendiamo un intervento operato da un sistema giuridico che tenda a perturbarne comunicativamente un altro, agendo sull'ambiente di quest'ultimo. L'intervento promozionale non agisce in termini di validità gerarchica, cioè attraverso una relazione di tipo asimmetrico tra enti, piuttosto si attua attraverso un'azione comunicativa tendente all'intesa, offrendo al sistema da promuovere ulteriori possibilità di scelte (opportunità). La promozione normativa è sia un'opzione teorica di osservazione del fenomeno normativo che una pratica del diritto che rende possibile il necessario coordinamento tra enti.

Giovanni Torrisi, *Normative action in a post-deontic society: legislative promotion*

[Legislative promotion — Social promotion — Legal pluralism — Post-deontic society]

This first decade of the new millennium has witnessed a multiplication of sovereignties. Now couched in the plural, sovereignty has escaped the classical operators of deontic action to inaugurate a new era of relations between organisms: organisms that claim political autonomy and legislative autarky. This post-deontic scenario of legislative glocalisation leads to the introduction of a variety of operative and conceptual tools, one example being subsidiarity, which, nevertheless, stays neutral with regard to far-reaching political strategies, transparent with regard to the requirements of solidarity and misleading with regard to law's function of so-

cial integration. Of all the tools that appear to cater for the law's needs for social integration, attention is focused on the category of legislative promotion, which is defined here as an intervention on the part of a given legal system that tends to use communications to perturb another legal system by influencing the latter's environment. The promotional intervention does not function in terms of hierarchical validity, i.e. through an asymmetric relationship between organs, but takes the form of a communicative action that aspires to achieve an understanding, offering further choice chances (opportunities) to the system being promoted. Legislative promotion is both a theoretical option of observation of legislative phenomena and a practice in law that enables the necessary co-ordination between organs to take place.

Christian Vaccari, *Crisi di fiducia, legittimità delle istituzioni e nuove modalità di comunicazione*

[Comunicazione pubblica — Democrazia — Mass media — Internet — Istituzioni politiche — Pubblica amministrazione]

Le istituzioni pubbliche attraversano ormai da molti anni una crisi di legittimità, diffusa in tutte le democrazie occidentali ma particolarmente acuta in Italia. Per superare questa crisi, la comunicazione assume una valenza fondamentale non solo come trasmissione di messaggi dalle istituzioni ai cittadini, ma anche come condivisione di contenuti attraverso uno scambio bidirezionale che dovrebbe avvenire in modalità quanto più possibile dialogiche e paritarie. D'altra parte, il processo di "apertura istituzionale" in direzione di una propensione maggiore al dialogo e al riconoscimento dei cittadini come interlocutori e non come destinatari può anche produrre tensioni e generare dinamiche contraddittorie. La diffusione di modalità di comunicazione aperte, inclusive e continue si inserisce inoltre in un processo più ampio di trasformazione strutturale del funzionamento e della concezione normativa delle amministrazioni pubbliche, nel senso di un allontanamento dal modello classico weberiano in favore di una concezione certamente più adatta a rispondere alle sfide della complessità, ma anche meno chiaramente incardinata nella teoria democratica.

Cristian Vaccari, *The crisis of trust, legitimacy of the institutions and new methods of communicating*

[Public communications — Democracy — Mass media — Internet — Political institutions — Public administration]

For many years now, public institutions have been suffering from a crisis of legitimacy that afflicts all Western democracies but is particularly acute in Italy. To overcome this crisis, communications are of primary importance, as a way not only of conveying messages from the institutions to the public, but also of sharing and

reaching agreement about their contents in a two-way exchange that should take place as far as possible in the form of dialogue and in conditions of parity. On the other hand, the process of “opening up the institutions”, giving them a greater propensity to dialogue and to recognise the public as partners in that dialogue, rather than as the recipients of messages, may also produce tensions and generate contradictory dynamics. In addition to this, the spread of open, inclusive and continuous methods of communicating constitutes part of a broader process of structural transformation of the functioning and normative conception of public administrations, in the sense that they are moving away from Weber’s classical model and towards a conception that is certainly better suited to meeting the challenges of complexity, albeit also less clearly anchored in democratic theory.

(English texts revised by Pete Kercher)

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Invio dei testi

I contributi vanno inviati **esclusivamente** alla redazione della rivista al seguente indirizzo di posta elettronica: sociologiadeldiritto@unimi.it

Gli articoli devono essere accompagnati da una lettera di liberatoria in cui l'autore concede alla Direzione della rivista l'esercizio esclusivo di tutti i diritti di sfruttamento economico sull'articolo, senza limiti di spazio ed entro i limiti temporali massimi riconosciuti dalla normativa vigente e con tutte le modalità e le tecnologie attualmente esistenti e/o in futuro sviluppate.

I testi inviati:

1. devono recare **da 4 a 6 parole chiave** sia in italiano sia in inglese;
2. devono essere muniti di **riassunto in lingua italiana** del contenuto di massimo 1000 caratteri, spazi inclusi;
3. devono recare l'**indirizzo di posta elettronica** dell'autore;
4. devono indicare l'**università e dipartimento** di afferenza dell'autore, o – nel caso in cui non si tratti di accademico – la professione dell'autore stesso e il luogo in cui egli o ella la svolge.

Dimensioni dei testi

Gli **articoli** non devono superare le 70.000 battute; le **note** e le **rassegne** non devono superare le 22.000 battute; le **recensioni** non devono superare le 7.500 battute (in casi eccezionali, per l'importanza del libro recensito, non dovranno superare le 10.000 battute).

Regole grafiche

Gli **acronimi** devono essere tutti in carattere maiuscolo, senza punti (es. AIDS, UE, CORECO).

Nei **nomi composti da più parole diversi dagli acronimi** la maiuscola va usata solo per la prima parola o lettera (es. Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale), a meno che l'uso delle maiuscole nelle parole o nelle lettere successive non sia imposto dalla lingua specifica oppure dall'uso corrente (es. Stati Uniti d'America, House of Commons, Südtiroler Volkspartei, Conseil Constitutionnel).

Il **maiuscolo** va usato *esclusivamente* nei casi indicati sopra o in inizio di parola quando trattisi di nomi propri.

Il **grassetto** e il **sottolineato** non sono ammessi.

Il **corsivo** va usato

1. per enfatizzare determinate parole o passaggi;
2. per espressioni in lingua straniera (latino compreso) fatte proprie dall'autore (es., *fair play*, *phármakon*, *Weltanschauung*, *prima facie*).

Non vanno scritte in corsivo le parole di altra lingua entrate stabilmente nel lessico italiano (es. status, standard, leader, computer). Non vanno scritti né in corsivo né fra virgolette i nomi di enti, istituzioni, società, partiti, organizzazioni, marchi di fabbrica stranieri.

Le **virgolette a caporale** («») non sono ammesse.

Le **virgolette doppie** (“”) vanno usate

1. per rimarcare il *significato* o l'*uso* di un'espressione
2. per le *citazioni* di massimo 30 parole.

Le **virgolette semplici** (‘’) vanno usate

1. per riferirsi a un *significante* in quanto tale (es. il termine ‘casa’ è bisillabo);
2. per le *citazioni contenute in una citazione* fra virgolette doppie.

Le **virgolette dritte** (’ ’) non sono ammesse.

Le **citazioni a finestra** vanno usate nel caso di passi più lunghi di 30 parole e vanno inserite in corpo più piccolo rispetto al testo, *senza* virgolette.

Le **modifiche** e le **omissioni in citazioni** vanno esplicitate. Le *omissioni* vanno segnalate con [...]. Le *modifiche* vanno inserite in parentesi quadra. I corsivi aggiunti vanno segnalati con la dizione ‘corsivo mio’ alla fine della citazione stessa, subito dopo aver indicato la fonte. Esempio:

La giustizia dei notabili, con la sua prassi essenzialmente [...] empirica, con il suo complicato sistema processuale e con il suo alto costo, può ostacolare anche fortemente gli interessi capitalistici[. L']*Inghilterra acquistò il suo primato capitalistico* non mediante, ma – in parte – *nonostante la struttura del suo diritto*. [Weber 1956: 136, corsivo mio]

I **rinvii alle note a piè pagina nel testo** debbono essere collocati, secondo l'uso italiano, *prima* del segno di interpunzione.

Il **trattino didascalico** (–) deve essere usato solo per separare dal testo espressioni parentetiche; il **trattino d'unione** (-) deve essere usato solo per unire parole in espressioni composte (es. “caso-limite”).

Si segnala l'**uso degli accenti in italiano** (“perché”, “mercé”, “affinché”, e simili, con l'accento acuto; “cioè”, “è”, con l'accento grave). Nelle parole maiuscole va sempre usato l'accento (es.: È) e mai l'apostrofo (es.: E'). Rispettare l'**uso degli spazi in italiano**: obbligatori quelli dopo i segni di interpunzione, inammissibili quelli prima di tali segni. Anche per le citazioni in lingua straniera va rispettato l'*uso italiano degli spazi* (es.: in una citazione in francese non dovrà essere lasciato uno spazio prima dei due punti).

Prestare la massima attenzione all'**ortografia delle lingue straniere**, anche nel caso di parole di altra lingua entrate stabilmente nel lessico italiano (es. *élite, tête-à-tête, Leitmotiv, Wojtyła, Solidarność, Damaška*).

In particolare si segnala che gli **accenti in lingua spagnola** sono sempre acuti (es., *liberación, García, Fernández*).

Le **tabelle** e i **grafici** vanno numerati progressivamente, con l'indicazione del titolo in corsivo: es., *Tabella 1: Struttura del campione*. L'indicazione della fonte da cui i dati sono tratti va posta in calce alla tabella o al grafico. Le tabelle e i grafici devono essere rigorosamente in bianco e nero.

Riferimenti bibliografici

I riferimenti bibliografici possono essere fatti **esclusivamente** col metodo del **rinvio alla bibliografia in fondo** operato fra parentesi nel testo (es.: Treves 1988: 315).

I **libri**, nella bibliografia in fondo, vanno richiamati nel seguente modo:

Bobbio, Norberto, 1977. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*. Milano: Edizioni di Comunità.

Nel testo vanno richiamati *senza fare ricorso a note a piè pagina*:

... come ha sostenuto Norberto Bobbio (1977: 32), la struttura ...

Nel caso di **libri di cui esistano più edizioni**, nella bibliografia in fondo, va indicato fra parentesi quadra l'anno della prima edizione:

Bobbio, Norberto, [1990] 1992. *L'età dei diritti*. Torino: Einaudi.

Nel testo tali libri vanno richiamati nel seguente modo:

(Bobbio 1992: 156)

Nel caso di **libri in traduzione italiana**, nella bibliografia in fondo, va indicato fra parentesi quadra l'anno di edizione dell'originale tradotto:

Weber, Max, [1919] 1997. *La scienza come professione*. Tr. it. Milano: Rusconi.

Nel testo tali libri vanno richiamati per mezzo dell'anno dell'edizione italiana.

(Weber 1997: 132 ss.)

I **libri opera di due autori** vanno richiamati in bibliografia nel seguente modo:

Guarnieri, Carlo & Patrizia Pederzoli, 2002. *La magistratura nelle democrazie contemporanee*. Roma-Bari: Laterza

Nel testo tali libri vanno richiamati nel seguente modo:

(Guarnieri & Pederzoli 2002: 25)

Il **libri opera di tre o più autori** vanno richiamati in bibliografia nel seguente modo:

Cooter, Robert, Ugo Mattei, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi & Thomas Ulen, 1999. *Il mercato delle regole. Analisi economica del diritto civile*. Bologna: il Mulino.

Nel testo essi vanno richiamati nel seguente modo:

(Cooter *et al.* 1999: 254)

Gli **articoli** vanno citati specificando oltre all'anno anche il numero del volume e, ove esistente, del fascicolo in cui essi compaiono:

Yngvesson, Barbara, 1990. Contextualizing the Court: Comments on the Cultural Study of Litigation. *Law & Society Review*, 24, 1: 467 ss.

Nel testo il riferimento va fatto nel solito modo:

(Yngvesson 1990: 470)

I **saggi di uno o più autori contenuti in un'opera collettanea** vanno richiamati nel seguente modo:

McCaffery, Edward J., Daniel J. Kahneman & Matthew L. Spitzer, 2000. *Framing the Jury: Cognitive Perspective on Pain and Suffering Awards*. In Cass R. Sunstein (a cura di), *Behavioral Law and Economics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Nel testo vanno richiamati nel seguente modo:

(McCaffery *et al.* 2000: 79)

Le **opere dello stesso autore pubblicate nel medesimo anno** vanno distinte aggiungendo all'anno di pubblicazione le lettere (es.: 1985a, 1985b, 1985c) sia nel testo, sia nella bibliografia.

Schede di recensione

In testa alle schede di recensione vanno indicati gli elementi bibliografici completi del testo che si recensisce, sia esso libro o articolo, cioè tanto il nome quanto il cognome per esteso dell'autore o degli autori, il nome degli eventuali introduttori e traduttori, il titolo completo (compreso il sottotitolo se esiste), il luogo e la data di pubblicazione e il numero delle pagine (comprendendovi le prefazioni, le appendici e gli indici):

Ross, Alf, *Diritto e giustizia*, ed. it. a cura di Giacomo Gavazzi, Torino, Einaudi, 1965, pp. XXII+365.